

N. 16/12 SENT.
N. 111/12 R.A.C.
N. REP.
N. 68/13 CRON.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Rodi Garganico Dott.ssa Vilma Russo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] app e difesa

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Garanzia per le Vittime della Strada rapp. e difesa dall'avv.

[REDACTED]

Convenuta

Conclusioni Le parti concludevano come da verbale

FATTO

Con distinti atti di citazione ritualmente notificati ed iscritti sul

[REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] spa impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada chiedendo il risarcimento dei danni dagli stessi subiti in seguito al sinistro avvenuto il 15.03.22 verso le ore 11,15 alla via della Resistenza, nel centro abitato di Vico del Gargano, quando l'attore [REDACTED] alla guida della sua Audi A4 tg [REDACTED] con a bordo in qualità di terza trasportata la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] con le cinture regolarmente allacciate, improvvisamente ed imprevedibilmente, veniva tamponato da un autocarro tipo Fiat Iveco di colore bianco, non identificato.

Che dopo il sinistro gli attori si recavano al pronto soccorso di Vico del Gargano ove gli veniva diagnosticato "trauma da contraccolpo di gg 7 cadauno con ulteriori giorni portati da certificati medici ; i danni da lesione venivano quantificati in

[REDACTED]

[REDACTED] che richiedevano in via giudiziale, poiché nessuna offerta era stata effettuata dalla convenuta;

alla udienza del 3.10.22 venivano riuniti i due procedimenti, si costituiva con propria comparsa l'Allianz ass.ni spa ritenendo la domanda infondata in fatto ed in diritto, non essendoci prova della presenza dell'asserito ignoto investitore, del fatto storico e sulla pretesa esclusiva responsabilità del pirata della strada.

Ammessi ed espletati i mezzi di prova, alla udienza all'udienza del 06.02.2023, la causa veniva riservata per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e discussione delle parti.

Diritto

La domanda non è risultata fondata né provata, pertanto viene rigettata con le seguenti motivazioni.

E' doveroso precisare che il risarcimento dal Fondo di Garanzia, in caso di sinistro provocato da auto sconosciuta, non spetta in via automatica, ossia a semplice richiesta, ma è indispensabile un preliminare vaglio delle prove addotte dell'esistenza del sinistro. Ciò che rileva è la complessiva valutazione dei fatti. La richiesta di risarcimento deve essere corredata di prova. In particolare, il danneggiato deve provare:

le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo; che tale veicolo è rimasto sconosciuto. È necessario comunque temperare i contrapposti interessi della vittima, a cui, in considerazione della difficoltà del momento, non si può chiedere "un comportamento di complessa e onerosa attuazione avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto", e la necessità di evitare frodi assicurative. Ecco perché la prova può consistere anche in mere "tracce ambientali" (le frenate) o "dichiarazioni orali" (i testimoni). Ciò che, insomma, non può mancare sono gli elementi che consentano al giudice di convincersi circa l'effettivo verificarsi del sinistro come descritto dal presunto danneggiato. L'attore nel caso di specie non ha inteso chiamare le forze dell'ordine sul posto, non ha inteso sporgere querela nei confronti del pirata della strada, ma ha cercato di provare il verificarsi del sinistro con dei testi, che però non hanno fornito convincenti dichiarazioni, tali, da far ritenere provato il sinistro così come riportato in atti. In atti non è mai specificato il posto preciso dove sarebbe stata messa in atto la manovra dal presunto pirata; i testi, sebbene dichiarati come presenti sul posto nel momento del presunto tamponamento, non sono mai stati indicati alla

compagnia, gli attori, non hanno in alcun modo dimostrato i danni subiti all'auto, sebbene i testi riferiscono genericamente di danni al paraurti posteriore nella parte sx; diventa difficile credere che i testi che seguivano il furgone, nel centro abitato di Vico del Gargano, non abbiano recepito niente altro che il colore dello stesso, ma soprattutto, dopo l'impatto, che per causare danni all'auto e ai passeggeri, doveva essere di un certo rilievo, come sia stato possibile che lo stesso scomparisse nel pieno centro abitato, in una strada a doppio senso di marcia. Le spese di causa, considerato il dubbio del verificarsi del sinistro, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M

Il giudice di Pace di Rodi Garganico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] contro [REDACTED] spa così provvede

- 1) rigetta le domande perché non provate.
- 2) Compensa le spese di causa tra le parti.

Così deciso in Rodi Garganico 15.02.2023

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 20/2/2023



IL CANCELLIERE

dott. Pio Antonio Pedicchio